



CITTA' DI TRAPANI
Medaglia d'Oro al Valor Civile

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLE FUNZIONI DEL GARANTE
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI TRAPANI**
(Approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 111 del 07/12/2017)

ART. 1 Nel rispetto della legge regionale n. 47 del 10/08/2012 *Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della Persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26*

presso il Comune di Trapani è istituito l’Ufficio del “Garante dei diritti per l’infanzia e per l’adolescenza, di seguito denominato “Garante”, con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla legge 12.07.2011 n.112, istitutiva del Garante Nazionale dalla L.R. n. 47 del 10.08.2012 istitutiva dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana .

ART. 2 L’Ufficio del Garante della Persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale scelto e nominato dal Sindaco, con proprio decreto, a seguito di pubblicazione di Avviso, semprechè in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o in scienze sociali o equipollenti o in psicologia;
- comprovata esperienza e competenza nella tematica specifica;
- assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità

ART. 3 L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

ART. 4 Le funzioni di segreteria del Garante sono assicurate dagli uffici del Settore competente in materia ed allo stesso è fornita una postazione informatica con casella di posta elettronica dedicata; una postazione telefonica e minuto materiale di cancelleria. Sarà altresì attivato un apposito link sulla home page del Comune. Non sono previste a carico del Comune ulteriori spese per l’esercizio della funzione svolta dal Garante.

ART. 5 Il Garante potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta al Comune di Trapani- Ufficio del Garante

ART. 6 Il Garante, a supporto dell’Amministrazione Comunale, interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte per assicurare la piena promozione e la tutela dei minori

A tal fine:

- vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;
- promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l’infanzia e per l’adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
- promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio Comunale e con tutti gli altri soggetti competenti ed in particolare con le Dirigenze scolastiche, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l’infanzia istituita dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;
- promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;
- accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle Istituzioni competenti la necessità dell’adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
- monitora sull’assistenza prestata ai minori ospiti in comunità alloggio, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi

- competenti gli opportuni interventi;
- promuove in collaborazione con il Comune, con le Istituzioni scolastiche, con altri Enti e con il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile, della dispersione scolastica e di atti di bullismo e cyber bullismo;
- promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
- segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate;
- esprime parere, non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia di interventi a favore dell'infanzia;
- verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore
- promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;
- intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;
- monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai Settori competenti per le politiche socio-educative nonché, in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
- avvia le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi e la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
- avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "Patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;
- collabora con il Garante nazionale e regionale nonché con il garante per le persone disabili già istituito nel Comune di Trapani.

ART. 7 Il Garante, qualora ne ravvisi la necessità, rivolge indicazioni e suggerimenti ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi all'infanzia.

Può farsi promotore altresì di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento del minore nel territorio sociale- previo raccordo con l'Amministrazione Comunale.

Il Garante ha il potere di accedere agli Uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione

ART. 8 Il Garante segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative le carenze o i comportamenti omissivi, ovvero non corretti, adottati dal personale inerenti alla applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinano uno specifico pregiudizio al minore, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare verso gli impiegati che hanno determinato il danno.

Se l'omissione è direttamente imputabile al responsabile della struttura la segnalazione verrà rivolta all'Ufficio sovra ordinato ed al Sindaco.

Se il non corretto comportamento assume le connotazioni di reato costituirà oggetto di esposto agli organi giurisdizionali competenti. gli uffici al rispetto delle modalità e dei termini previsti, in via generale, dalle norme regionali e nazionali poste a salvaguardia dei diritti dei minori.

Qualora a seguito della segnalazione il Dirigente non provvede, il Garante ne darà notizia per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale affinché intervengano nei confronti della struttura interessata. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata esclusivamente mezzo sistema digitale.

ART. 9 Il Garante dovrà dotarsi di un registro elettronico, aggiornato periodicamente o quando si renderà necessario. Su tale registro saranno annotate tutte le iniziative adottate dal Garante durante lo svolgimento della sua attività. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su tutti i fatti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.

ART. 10 Annualmente entro la data di approvazione del Consuntivo e sul progetto di bilancio di previsione, il Garante presenta al Sindaco e all'Assessore competente una relazione sull'attività svolta e da programmare.

Copia della relazione sarà trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Regione e all'Assessorato Regionale della Famiglia nonché pubblicate sul sito internet del Comune di Trapani.

ART. 11 Il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

ART. 12 Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico ed allo stesso non spetta alcun rimborso spese tranne diverse disposizioni decise e approvate dal Consiglio Comunale.